



Decreto Dirigenziale n. 30 del 26/01/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" DA REALIZZARSI IN LOC. SAN LICANDRO PACCONE SS 407 KM 1 - COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - PROPOSTO DALLA SOC. CUPO S.R.L. - CUP 7626.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 446546 del 29.06.2015 contrassegnata con CUP 7626, la Soc. CUPO s.r.l., con sede in Palomonte (SA) alla Via Vito Lembo snc, ha trasmesso verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" da realizzarsi in loc. San Licandro Paccone SS 407 Km 1 - Comune di Sicignano degli Alburni (SA);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'Ing. Raffaella Attianese, dalla Dott.ssa Anna Ferraiolo, dall'Ing. Giovanni Galiano e dall'Arch. Giacomo Ruocco, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 486315 del 14.07.2015, la Soc. CUPO s.r.l. ha prodotto integrazioni acquisite al prot. reg. n. 543580 del 03.08.2015;
- d. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 793420 del 19.11.2015, la Soc. CUPO s.r.l. ha prodotto integrazioni acquisite al prot. reg. n. 374338 del 20.01.2016;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 31.05.2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
1. *prima dell' autorizzazione alla modifica impiantistica si dovrà effettuare:*
 - a. *la verifica del dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali;*
 - b. *studio geologico di dettaglio, asseverato da tecnico abilitato, in conformità dell'art. 31 delle norme di attuazione dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud Ed Interregionale Per Il Bacino Idrografico Del Fiume Sele*
 - c. *lo svincolo idrogeologico da parte della Comunità Montana Alburni per le opere a farsi (pavimentazioni industriali, etc) ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 11/96.*
 - d. *Acquisire Dichiarazione resa dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445 e smi, attestante l'esclusione dell'area interessata dall'intervento da zone vincolate, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06.*
 - e. *Aggiornare la pratica antincendio presso il Comando Provinciale di Salerno;*
 2. *escludere dai rifiuti in ingresso il CER 200301- rifiuti urbani non differenziati;*
 3. *effettuare dopo la messa in esercizio dell'impianto un'indagine fotometrica sulle sorgenti sonore prodotte a conferma dei dati riportati nella relazione previsionale."*

- b. che l'esito della Commissione del 31.05.2016 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. CUPO s.r.l. con nota prot. reg. n. 437618 del 28.06.2016;
- c. che la Soc. CUPO s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 22.06.2016, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

ATTESO

- a. che l'art. 4 lettera "b" della L.R. n. 38 del 23/12/2016 ha sostituito l'originario art. 12 comma 4 L.R. n. 14/2016, come segue :
"4. Nelle aree individuate come: A – sistemi a dominante naturalistica – tra sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR) non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. E' consentito nelle stesse aree, la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei Comuni, gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) e i centri di raccolta regolamentati ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, n. 31623, gli impianti di recupero d'inerti da costruzione";
- b. che, pertanto, alla luce del su citato emendamento introdotto all'art. 4 lettera b) dalla sopracitata LR n. 38 /2016, e sulla base della decisione della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 31.05.2016, ha espresso parere di esclusione dalla VIA del progetto de quo, prescrivendo, fra l'altro, al punto "2" di "escludere dai rifiuti in ingresso il CER 200301- rifiuti urbani non differenziati".
- c. con nota prot. 840365 del 28/12/2016 la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha richiesto all'Avvocatura Regionale un parere sulla corretta interpretazione della modifica legislativa intervenuta con L.R. 38/2016, riscontrata dall'Avvocatura Regionale con nota prot. 26861 del 13/01/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;

- D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- La Circolare Prot. 604259 del 15/09/2016 della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
- La L.R. 14/2016 così come mod. dalla L.R. 38/2016;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 31.05.2016, per il progetto "Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" da realizzarsi in loc. San Licandro Paccone SS 407 Km 1 - Comune di Sicignano degli Alburni (SA), proposto dalla Soc. CUPO s.r.l., con sede in Palomonte (SA) alla Via Vito Lembo snc, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 prima dell' autorizzazione alla modifica impiantistica si dovrà effettuare:
 - 1.1.a la verifica del dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali;
 - 1.1.b studio geologico di dettaglio, asseverato da tecnico abilitato, in conformità dell'art. 31 delle norme di attuazione dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud Ed Interregionale Per Il Bacino Idrografico Del Fiume Sele
 - 1.1.c lo svincolo idrogeologico da parte della Comunità Montana Alburni per le opere a farsi (pavimentazioni industriali, etc) ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 11/96.
 - 1.1.d Acquisire Dichiarazione resa dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445 e smi, attestante l'esclusione dell'area interessata dall'intervento da zone vincolate, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06.
 - 1.1.e Aggiornare la pratica antincendio presso il Comando Provinciale di Salerno;
 - 1.2 escludere dai rifiuti in ingresso il CER 200301- rifiuti urbani non differenziati;
 - 1.3 effettuare dopo la messa in esercizio dell'impianto un'indagine fotometrica sulle sorgenti sonore prodotte a conferma dei dati riportati nella relazione previsionale.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente Soc. CUPO s.r.l. Palomonte (SA) Via Vito Lembo snc;
 - 4.2 al Comune di Sicignano degli Alburni (SA);
 - 4.3 alla DG 52 05 UOD 18 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 4.4 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 4.5 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio